

**Intervento illustrativo del Presidente di Confprofessioni Dr. Gaetano Stella consegnato agli On. Componenti la Commissione parlamentare di controllo delle gestioni degli enti previdenziali pubblici e privati.
Audizione del 22 settembre 2010.**

Oggetto: Situazione economico-finanziaria delle casse di previdenza dei liberi professionisti anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Confprofessioni – in quanto Confederazione – non ha responsabilità di gestione di alcuna Cassa ma ne segue le vicende con incontri con i Consiglieri di Amministrazione delle Casse iscritti ai sindacati di categoria aderenti a Confprofessioni e, autonomamente, con un gruppo di osservazione confederale che pone attenzione a vari aspetti quali le normative previdenziali e quelle assistenziali, le politiche d’investimento e – con particolare interesse – la stabilità nel lungo periodo.

Questo gruppo confederale ed un apposito comitato scientifico sono di supporto anche per i contenuti che Confprofessioni andrà a sviluppare su questi temi con la propria rappresentanza nel CNEL.

Confprofessioni considera l’attività delegata alle Casse come attività derivante direttamente dall’art. 38 della Costituzione e pertanto la cosiddetta natura privata delle Casse va riferita a pieno titolo alla struttura di associazione o di fondazione creata ad hoc per la gestione di attività di natura pubblica, trattandosi di previdenza obbligatoria.

CONFUSIONE NORMATIVA SUI CONTROLLI SULLE CASSE: UN ESEMPIO IL DECRETO ISTAT

Confprofessioni considera negativamente la permanenza della confusione che si crea e si mantiene da troppo tempo su aspetti applicativi di questi concetti. Una sola distonia per tutte – una sola perché la Commissione è informata sul punto - è la vicenda del Decreto ISTAT che include queste Casse in un ambito di obbligatorietà di rispetto di vincoli pubblici e, quindi, confonde e fa confondere distraendo l’attenzione e l’impegno della pubblica amministrazione dagli aspetti veri, per esempio quelli del controllo della stabilità di lungo periodo.

Il ripristino di certe norme vincolistiche, autorizzative, sugli immobili, ad esempio, riporta la materia a regole vigenti allorquando il CIPE era incaricato di assumere gli indirizzi di investimento immobiliare delle Casse di previdenza. Non funzionò quel sistema e fu abbandonato. E’ disattenzione grave riaprire l’argomento su una lunghezza d’onda simile a quella di allora.

AUTONOMIA GESTIONALE, ORGANIZZATIVA, CONTABILE

Confprofessioni ha presente che l’autonomia delle Casse è, come dice il Decreto legislativo 509 del 1994 “gestionale, organizzativa e contabile”.

Mentre non presenta problemi l’autonomia in materia organizzativa (tipo di organigrammi, assetti decisionali e esecutivi, regolamenti interni), né quella contabile, quella gestionale ha dato luogo a molti problemi che lo Stato (cioè Magistratura, Parlamento, Governo) ha dimostrato, purtroppo di non affrontare con la puntualità e la pertinenza necessarie.

Le Casse che avevano il sistema a ripartizione ed il metodo di calcolo retributivo sono state sollecitate da vari Ministri del Lavoro, per circa un decennio, a cambiare il metodo di calcolo col contributivo. Quelle che hanno approvato una riforma in tal senso hanno dato vita ad un nuovo regime misto di transizione a ripartizione e a capitalizzazione, in equilibrio, necessariamente temporaneo per alcuni decenni a venire (a causa dei dati

demografici), ma hanno ricevuto sentenze della Magistratura – peraltro contraddittorie – negatrici della potestà di riformare il metodo di calcolo e di assumere i provvedimenti equitativi e solidaristici che anche ne scaturiscono proprio per una solidarietà intergenerazionale ed un’equità tra le coorti.

Quelle sentenze hanno a base sia visioni immobili di presunti diritti acquisiti o quesiti – che prescindono dall’equilibrio che deriverà dalla futura solvibilità della Cassa, cioè sentenziano il diritto di uno in un contesto nel quale lo stesso diritto potrebbe non essere riconosciuto a tutti - che il principio giuridico della non modificabilità del proprio regime previdenziale da parte di qualsiasi Cassa, ancorché realizzato secondo la legislazione speciale vigente e – dunque – con anche le approvazioni ministeriali previste. Lo snellimento di procedure, la maggiore affidabilità delle previsioni finanziarie e tempi più rapidi, così come si voleva per il settore della previdenza dei professionisti e come si auspica in generale, sono conclusivamente negati insieme alle forme di delegificazione, seppure controllate ed autorizzate dagli Organi preposti.

Il Governo non si è occupato della questione, il Parlamento non ne è stato investito, le Casse coinvolte sono state e sono costrette a spese legali e di giudizio e a un disorientamento normativo, potestativo e amministrativo. E’ lecito domandarsi con quali garanzie di reale successo della riforma altre Casse potrebbero passare dal metodo retributivo a quello contributivo.

Ancora dobbiamo criticare che l’autonomia gestionale ci è sembrato che non sia stata seguita con coerente linea di contenuto da parte del Ministero del lavoro dal 1995 in poi. Prima si è opposto e poi ha consentito che qualche Cassa avesse la propria SIM; ha consentito la creazione di una società fra alcune Casse e una Compagnia di assicurazioni privata per piazzare polizze di previdenza complementare (poi chiusa per insuccesso commerciale); ha richiesto informazioni urgenti sugli investimenti in titoli della Lehman Brothers dopo la crisi finanziaria ed il fallimento; ha chiesto informazioni sui titoli greci solo dopo i recenti noti avvenimenti.

Insomma, é mancato e manca il controllo preventivo del sistema nel senso che sono mancate linee governative sulla compatibilità tra l’obbligo di garantire le prestazioni pensionistiche nel lungo periodo e la rischiosità di certe forme d’investimento mobiliare. Le normative ministeriali fissavano solo il tetto dei rendimenti finanziari da inserire nel computo delle previsioni finanziarie di lungo periodo ma non si preoccupavano del tipo di investimenti e della loro rischiosità.

La Commissione parlamentare, sia in questa Legislatura che nelle precedenti, si occupa e si è occupata con molta serietà delle indagini. Il Parlamento ha ricevuto la relazione del 2006 di codesta Commissione – approvata all’unanimità - che è un esempio di chiarezza strategica e auspichiamo che sia ripresa nei suoi validissimi e ancora attuali contenuti.

**PREVENIRE LE CRISI DELLE CASSE ANCHE RIFORMANDO IL D.LGS.
509/94**

Confprofessioni rileva che il Decreto legislativo 509 del 1994 è strutturato senza offrire efficaci procedure e strumenti di tutela per prevenire situazioni di crisi di una Cassa. L’articolo 2, sulla gestione, fu concepito nell’ambito della già vecchia legislazione del bilancio finanziario pubblico di cassa, con rimedi del tutto inefficaci in caso di crisi che meritano di essere profondamente rivisti. La cultura che guidò il legislatore, allora, era una cultura gestionale della previdenza già vecchia; infatti la verifica delle condizioni di equilibrio di lungo periodo era affidata – nella verità sostanziale - all’autogestione degli attuari delle Casse e, dopo, al controllo formale di un unico attuario ministeriale, sfornito delle informazioni fondamentali necessarie per un controllo vero.

Alla Commissione dobbiamo rappresentare in dettaglio il contenuto di quanto abbiamo ora criticato nel predetto art. 2. Esso, tra l’altro, recita, *“In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione ”*.

Chiunque abbia esperienza di previdenza comprende che gli effetti, per esempio, di un calo di iscrizioni ad una Cassa può per lungo periodo non comportare un disavanzo finanziario annuale e, al medesimo tempo – invece – viene minata la certezza delle prestazioni nel lungo periodo per gli iscritti giovani. Ma non basta. Il citato art. 2. del Decreto legislativo 509/94 prosegue *“In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l’impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell’associazione o della fondazione è nominato un commissario liquidatore.”*

E’ evidente l’inidoneità di questa norma. Quando un giovane professionista si iscrive ad una Cassa è come se stipulasse un contratto in base al quale egli paga i

contributi e riceverà la contropartita pensionistica in periodo differito. Quindi sono incongrui i riferimenti triennali, logiche di bilancio di cassa e non di competenza e mancanza di collegamento strutturale con l'andamento possibile delle numerosità prossime e future delle singole professioni.

A conferma di questa enorme lacuna garantista o – se si vuole, probabilisticamente garantista – c'è stata e permane nel dibattito sulla riforma delle professioni l'assenza delle connessioni con la demografia delle Casse.

Le riforme scolastica e universitaria dei recenti anni hanno prodotto effetti sulle durate dei corsi di laurea, sui tipi di laurea, sulla utilizzabilità a fini professionali di alcuni diplomi di scuola media superiore. Per immediata fotografia dell'argomento basta citare i periti industriali diplomati, i ragionieri, i geometri. Ma ciò nel breve periodo. E a dieci/quindici anni quali nuove evoluzioni potranno manifestarsi? Nella previdenza quindici anni sono un periodo breve (nuova conferma che i tre anni di cui sopra sono un fuori luogo) per garantire un trattamento equo del rapporto tra contribuzioni e prestazioni e tra coorti generazionali.

Ce n'è abbastanza – secondo Confprofessioni - di cui occuparsi per una riforma che sia di mantenimento dell'autonomia gestionale della previdenza dei professionisti in un complessivo in equilibrio probabilistico di lungo periodo e con gli opportuni vasi comunicanti.

= = =

Per concludere Confprofessioni ritiene che occorra :

- 1 – eliminare al più presto tutti gli equivoci normativi di ogni tipo, come quelli – ad esempio – derivati dall'inclusione delle Casse nel Decreto ISTAT;
- 2 – abbandonare il ripristino delle normative - superate perché fallite negli scopi - sulle autorizzazioni di investimenti immobiliari;
- 3 - rendere ancor più fondamentale e tecnicamente chiaro e coerente (gli attuari da noi interpellati ci dicono che non lo è) l'insieme dei vincoli ministeriali per gli equilibri di lungo periodo;

4 – segnalare anche al Ministero della Giustizia che l’assenza del preesame delle conseguenze previdenziali di qualsivoglia riforma delle professioni è un atto da ripensare;

5 - porre allo studio i temi della riforma del D. Lgs. 509/94 e invitare il Ministero del Lavoro a ragionare ulteriormente con le Casse, sia quelle nate col D.Lgs. 103/96 che quelle privatizzate, intorno alla adeguatezza delle prestazioni;

6 – porre al Governo il tema e la scadenza di esame delle proposte presentate il 15 scorso dal Commissario europeo Michel Barnier, titolare dei Servizi finanziari e del mercato unico, in materia di riforma su derivati, short selling e credit default swaps al fine di stabilire una normativa italiana, specifica per la previdenza privata, di compatibilità tra l’obbligo di garantire le prestazioni pensionistiche nel lungo periodo e la rischiosità di certe forme d’investimento mobiliare; gli investimenti in forma di scommessa sono legati alla speculazione e non all’assicurazione di prestazioni previdenziali a lungo termine;

7 – evitare che le Casse si occupino di materie a loro non appartenenti, come materie di organizzazione sindacale e di forme improprie di sponsorizzazioni commerciali, turistiche e bancarie.

8 – ragionare sulla sede del controllo sulle Casse. Nel tempo abbiamo approfondito varie idee per proporre dove e come realizzare ciò. Si è parlato, nel nostro ambito, di modificare la struttura delle funzioni del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Si è parlato di arricchire di funzioni la Covip assegnandole competenza di controllo su tutte le gestioni non svolte direttamente dallo Stato, quindi anche quelle di previdenza obbligatoria. Si è parlato di creare una struttura robusta e specifica all’interno del Ministero del lavoro. Insomma, al nostro interno abbiamo ravvisato la necessità di un rinnovamento del pensiero e dell’organizzazione centrando i due oggetti fondamentali se perfino non unici che interessano il controllo : l’equilibrio di lungo periodo e gli investimenti compatibili, come già detto.

Confprofessioni ringrazia gli On. Parlamentari per l’attenzione alla presente nota.